

Alla luce degli approfondimenti effettuati, la Consulta si è espressa nella seduta del 04 aprile 2017, con successiva consultazione scritta del 10 aprile 2017, esprimendo quanto segue.

Con riguardo al primo punto: la signora risulta in possesso di una qualifica biennale di estetista, e non di un attestato di specializzazione di estetista.

La norma di riferimento (art. 13, comma 3, Reg.to reg. n. 5/2016), infatti, è chiara sul punto, poiché menziona i titoli di specializzazione: “Ai fini dell’esercizio dell’attività professionale di estetista, sono fatti salvi i titoli di specializzazione di estetista conseguiti attraverso appositi percorsi regionali riconosciuti ai sensi della abrogata legge regionale 95/80”.

Pertanto, attualmente non può esercitare l’attività in qualità di responsabile tecnico.

Con riguardo al secondo punto: l’art. 13, comma 1, Reg.to reg. n. 5/2016 stabilisce che “Coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento esercitano l’attività di estetista hanno l’obbligo, entro 12 mesi, di porsi in regola con tutti i requisiti necessari per l’esercizio della medesima attività”.

Pertanto, si ritiene che andranno nuovamente verificati anche i requisiti professionali.